

Legge regionale 17 gennaio 1980 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/02/1980

Modifiche all' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, concernente interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali.

Articolo unico

Nella prima parte dell' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, la locuzione << di lire 1.761 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 250 milioni >> viene sostituita con la locuzione << di lire 3.261 milioni per gli esercizi dal 1979 al 1982, di cui lire 750 milioni >>.

Nello stesso articolo 25, il disposto di cui alle lettere a) e b) viene sostituito con il seguente:

<<a) lire 1.200 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 11;

b) lire 800 milioni, di cui lire 200 milioni per l' esercizio 1979, per le finalità di cui all' articolo 22; >>

Le autorizzazioni di spesa disposte dall' articolo 25 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, così come modificato con i precedenti commi, hanno effetto dalla data dell' entrata in vigore della legge medesima.